



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 1324 del 01/12/2020

**CORPO DI POLIZIA LOCALE
CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Oggetto:

SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI POST INCIDENTE, ATTRAVERSO LA PULITURA E BONIFICA DELLA PIATTAFORMA STRADALE, LE CUI CONDIZIONI SONO STATE COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI COMPREDENTE ANCHE DIVERSI SERVIZI AGGIUNTIVI - DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE	SERVIZIO INTERESSATO
ALBERTO BRUNETTI	CORPO DI POLIZIA LOCALE



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

CORPO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 1324 del 01/12/2020

OGGETTO

SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI POST INCIDENTE, ATTRAVERSO LA PULITURA E BONIFICA DELLA PIATTAFORMA STRADALE, LE CUI CONDIZIONI SONO STATE COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI COMPREDENTE ANCHE DIVERSI SERVIZI AGGIUNTIVI - DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 - Documento Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 07/05/2020 "Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - Assegnazione dotazioni finanziarie ai servizi" e successive modifiche;

RICORDATO:

-l'art. 14 del C.d.S che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario della strada o gestore dell'infrastruttura stradale, di provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211 del C.d.S.;

-l'art. 1 del Codice della Strada che recita: *La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e che nel perseguimento di tali finalità occorre tener conto anche del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia ambientale;*

- l'art. 15 lettera f) del C.d.S che vieta di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze";

- l'art. 161 del C.d.S. "quando si verifica la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo che ha determinato questo stato di cose è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito ed



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia, per il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada";

DATO che:

-per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto, è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni e abilitazioni di cui l'Amministrazione Comunale non ha alcuna disponibilità e che la creazione di un simile servizio all'interno dell'apparato del Comune comporterebbe costi onerosi in termini economici e di risorse umane;

-per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela dell'ambiente, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un operatore esterno in grado di adempiere con professionalità ed efficienza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;

-a fronte dell'affidamento ad un operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Amministrazione Comunale beneficerà del ripristino post incidente anche per sversamenti di liquidi inquinanti da parte di un veicolo, anche quando il conducente o proprietario sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave ed occulto pericolo perché non avvistabile, né prevedibile, costituente una vera e propria insidia comportante una responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

-l'Amministrazione Comunale servendosi di un operatore esterno per il servizio *de quo* non è investita di alcun onere, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'ente proprietario della strada e l'operatore esterno incaricato di svolgere le attività di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a quanto stabilito dall'art. 164 e seguenti del D.lgs 50/2016 e pertanto la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;

-nella fattispecie l'operatore riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;

Considerato che :

-è ormai prossima la scadenza della convenzione in essere (25-1-2021) e pertanto si intende procedere nell'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale, le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, a soggetto privato da individuare tramite una procedura negoziata ai sensi del Decreto Legge 16



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, art. 1 comma 2 lettera b)

-il servizio dovrà avere durata di tre (3) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto/convenzione; l'Ente affidante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o ad un nuovo affidamento del servizio per ulteriore due(2) anni agli stessi patti e condizioni del contratto originario, senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per l'Ente affidante medesimo. L'affidatario è comunque obbligato a continuare l'espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il termine finale, nel limite massimo di sei (6)mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso rimangono inalterate tutte le condizioni stabilite nel contratto.

- l'affidamento di cui in parola, per la durata di tre anni, è da intendersi per un importo stimato inferiore ad € 40.000,00;

-L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che presenterà nuovi servizi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti nell'allegato A della convenzione, valutandone l'interesse, l'importanza per questo Ente e le modalità di svolgimento degli stessi;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel prosieguo, anche Codice);
- successivamente, a far data dal 20 maggio 2017, il suddetto Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- l'art. 37, comma 4 del Codice dispone "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - d) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - e) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - f) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).";
- i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima, con rispettive deliberazioni consiliari n. 34 del 27 novembre 2018, n. 47 del 28 novembre 2018 e n. 88 del 29 novembre 2018, rese immediatamente eseguibili, hanno:
 - a) deliberato per ulteriori tre anni la gestione associata, nella forma di cui all'art. 30 del DLgs. n. 267 del 2000, dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nei termini previsti dall'art. 37, comma 4, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dalle disposizioni ad esso correlate, attraverso la costituzione di una Centrale Unica di Committenza operante mediante un Ufficio comune;
 - b) approvato la bozza di Convenzione disciplinante la durata, le funzioni, le attività della Centrale Unica e i rapporti tra gli Enti associati;
 - c) autorizzato i rispettivi Sindaci alla sottoscrizione della Convenzione medesima;
- in data 30 novembre 2018, la nuova convenzione di cui sopra è stata formalmente stipulata digitalmente dai Sindaci di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima per la durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 02/12/2018;
- per effetto della suddetta convenzione, la C.U.C. si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, a svolgere l'intera procedura di affidamento fino alla conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

RITENUTO, pertanto, di dover demandare all' Ufficio Comune operante come C.U.C., come sopra istituito, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

DI DARE ATTO che:

- l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale, le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dei relativi servizi aggiuntivi, non prevede oneri finanziari a carico di questo Ente;

- successivamente, per il presente affidamento, verrà acquisito il codice identificativo gara (CIG);



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020
- la convenzione sopra citata, di istituzione della CUC tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la narrativa che precede e per l'effetto;

2. DI PROCEDERE nell'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale, le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, comprendente anche diversi servizi aggiuntivi, a soggetto privato da individuare tramite una procedura negoziata ai sensi ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, art. 1 comma 2 lettera b);

3. DI APPROVARE lo schema di convenzione e l'allegato "A" indicante i servizi aggiuntivi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. DI DARE ATTO che il servizio dovrà avere durata di tre (3) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto/convenzione; l'Ente affidante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o ad un nuovo affidamento del servizio per ulteriore due (2) anni agli stessi patti e condizioni del contratto originario, senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per l'Ente affidante medesimo. L'affidatario è comunque obbligato a continuare l'espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il termine finale, nel limite massimo di sei (6) mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso rimangono inalterate tutte le condizioni stabilite nel contratto.

5. DI DARE mandato alla Centrale Unica di Committenza di procedere per l'affidamento *de quo* mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, art. 1 comma 2 lettera b) da aggiudicarsi in favore della ditta che presenterà nuovi servizi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti nell'allegato A della convenzione, valutandone l'interesse, l'importanza per questo Ente e le modalità di svolgimento degli stessi;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

6. DI DARE ATTO che la C.U.C. procederà all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), la quale provvederà, dopo l'aggiudicazione, alla migrazione di tale codice verso il RUP - Responsabile Unico del Procedimento;

7. DI DARE ATTO che la sottoscrizione della convenzione inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi del vigente Codice dei contratti;

8. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Comune operante come C.U.C. costituito tra i Comune di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima unitamente alla documentazione.

9. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del procedimento, che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;

10. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

11. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;

14. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, è:

F.to **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
Mirco Bellagamba



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Falconara Marittima, 01/12/2020

F.to **IL DIRIGENTE**
Alberto Brunetti



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

#IF<atto_num*LV2>*EQ0#Atto N° _____ del _____
#ELSE*LV2#Atto N° <atto_num*LV2> del <atto_data*LV2>#ENDIF*LV2#

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI POST INCIDENTE, ATTRAVERSO LA PULITURA E BONIFICA DELLA PIATTAFORMA STRADALE, LE CUI CONDIZIONI SONO STATE COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI COMPRENDE ANCHE DIVERSI SERVIZI AGGIUNTIVI - DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Falconara M.ma, _____

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
(Dott. Mauro Pierpaoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e P.C. n. 4/2 paragrafo 5.3.

Falconara M.ma, _____

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
(Dott. Mauro Pierpaoli)



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

La presente determinazione viene pubblicata, nella forma del testo e dei suoi allegati redatti dal competente Dirigente, mediante affissione all'Albo Pretorio, dal 15-12-2020 per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Roberta Novelli
